

STATUTO

CENTRO SERVIZI ITACARE-P RESEARCH S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA VIA MASPERO 5

Numero REA: VA - 401587

Codice fiscale: 04095710127

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO NUMERO 74413/35381

NOTAIO ANTONINO FERRARA

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Articolo 1 -Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

**"CENTRO SERVIZI ITACARE-P RESEARCH S.R.L -
IMPRESA SOCIALE".**

Articolo 2-Sede

La società ha sede nel Comune di Varese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative(ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi) ovvero di trasferire la sede sociale,o eventualmente la o le sedi secondarie, all'interno del territorio del Comune ove siano state ubicate; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 – Oggetto

La società costituisce il supporto logistico ed organizzativo alle iniziative scientifiche ideate e promosse da itacare-p ets e da altri enti e società aventi finalità analoghe o affini.

Esercita un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione trasparenti, favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività. Per il perseguimento delle suddette finalità opera a livello nazionale ed internazionale nei settori di cui all'art. 2 del d. lgs. 112/2017 lettere d) ed h) ed ha per oggetto esclusivo la realizzazione di corsi ECM, anche attraverso la forma di sperimentazioni cliniche che coinvolgano attività di ricerca e sviluppo di nuove metodologie o terapie, organizzate e certificate secondo le normative del Programma nazionale di formazione continua in medicina.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà pure assumere ed accordare interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Con deliberazione dell'assemblea dei soci la durata della società potrà essere prorogata stabilendo nuove scadenze.

CAPITALE SOCIALE- FINANZIAMENTI E VERSAMENTI DEI SOCI

Articolo 5 - Capitale Sociale

Il capitale è fissato in Euro 11.000,00 (undicimila/00) ed è diviso in quote a sensi dell'art. 2468 C.C.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Salvo diversa disposizione dell'Assemblea, in caso di aumento del capita-

le, il diritto di sottoscrizione spetta ai soci ed in proporzione alle quote possedute. Nel caso in cui uno o più soci non intendano esercitarlo, il diritto loro spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendono invece avvalersene.

Articolo 6- Finanziamenti e versamenti dei Soci

I Soci potranno eseguire versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia bancaria e creditizia, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3 d. Lgs 112/2017.

I versamenti e i finanziamenti di cui al comma precedente potranno essere effettuati dai Soci anche in misura non proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

PARTECIPAZIONI- TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI RECESSO- ESCLUSIONE- LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Articolo 7 - Partecipazioni

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 8 - Trasferimento delle Partecipazioni

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, nel rispetto della disciplina di non discriminazione di cui all'art. 8 del d.Lgs 112/2017.

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato secondo la procedura di cui al successivo punto.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

A) il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo, ovvero da PEC;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data

in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche adesso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo e alle condizioni indicate dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato di comune accordo tra le parti. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio

che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore. Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni. qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 9 - Recesso

Il diritto di recesso compete ai soci nei soli casi previsti dalla legge, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3 del d. Lgs 112/2017.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso si intende esercitato il gior-

no in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima entro novanta giorni dall'esercizio del recesso.

Il socio potrà esercitare anche un diritto parziale di recesso, sia con riferimento alle ipotesi di recesso legale, sia con riferimento ai casi di recesso convenzionale.

I soci che recedono dalla società hanno diritto al rimborso del solo capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato.

Articolo 10 - Esclusione

E' prevista una specifica ipotesi di esclusione del socio identificata nello svolgimento di altra attività concorrenziale non preesistente rispetto alla costituzione di codesta società di cui al presente statuto, sia direttamente che indirettamente anche tramite interposta persona.

Articolo 11 - Liquidazione della Partecipazione

Nei casi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 i soci hanno diritto di ottenere il rimborso del solo capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 12 - Decisioni dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, in particolare dagli articoli 2479 e 2487 Cod. Civ.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art. 13 che nelle forme di cui al successivo art. 14, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. Trova in questo caso applicazione l'art. 2368, comma terzo, Cod. Civ.

Articolo 13 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano modifiche nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto a cura dell'Organo Amministrativo apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contra-

ri.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto a cura dell'Organo Amministrativo apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In caso di parità di voti la decisione si intende non adottata.

L'Organo Amministrativo, verificata la regolarità formale della documentazione, dovrà dare senza indugio comunicazione dell'esito della procedura di cui sopra a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati. La decisione dei soci, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio ed a cura dell'Organo Amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 14 -Assemblea- Convocazione

14.1 Con riferimento alle materie indicate ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 Cod. Civ. e all'art. 2482 bis Cod. Civ., nonché per la nomina dei Liquidatori cd i criteri di svolgimento della liquidazione e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal li-

bro soci) e agli altri aventi diritto. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e quando tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 15 - Presidenza

L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico; dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua mancanza, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti o dall'Amministratore più anziano presente.

In caso di assenza o di impedimento delle persone sopra indicate, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona che in essa rappresenta in proprio o per delega il più alto numero di voti o, in alternativa, da quella designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 16- Svolgimento dell'Assemblea

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e

la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

L'assemblea regolarmente costituita a sensi del presente articolo delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea ovvero con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale nelle ipotesi di cui all'art. 2479, numeri 4) e 5), Cod. Civ..

Sono fatte salve le più ampie maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto per particolari materie.

Articolo 17- Verbalizzazione

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dal notaio, se richiesto dalla legge. Si applica l'art. 2375, comma I, Cod. Civ..

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18- Organo Amministrativo

L'organo di amministrazione ha i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti che non siano riservati alla competenza del socio unico ai sensi di legge o di statuto.

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 ad 5 membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ.

La carica di amministratore è subordinata, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d. Lgs 112/2017 a specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ovvero non aver riportato condanne per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità, non essere stati condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società o imprese, aver maturato esperienza pluriennale nei settori di attività della società e non essere coniuge, parente o affine

dei componenti dell'organo di controllo o revisione. _____
Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Cod. Civ. _____

_____ **Articolo 19 - Durata della carica - Revoca - Cessazione** _____

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico o da più Amministratori, non organo collegiale, gli stessi dureranno in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina. _____

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, lo stesso durerà in carica per un periodo massimo di due esercizi consecutivi e scadrà alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. _____

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione. È ammessa la rieleggibilità. Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci. Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri (in caso di numero pari), o la maggioranza degli stessi (in caso di numero dispari), decade l'intero Consiglio. _____

Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti a sensi del precedente art. 18.1 sub c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori. _____

Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà, o gli altri Amministratori decaduti potranno, compiere i soli atti di ordinaria amministrazione. _____

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, il collegio sindacale, se nominato, o il socio più anziano devono fare in modo che i soci provvedano al più presto a nominare il nuovo organo amministrativo. _____

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. _____

_____ **Articolo 20 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione** _____

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è già stato nominato dai soci ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo al Consiglio. _____

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 20.4, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. _____

In tal caso le modalità sono analoghe a quelle sopra indicate per le decisioni dei soci all'articolo 13 che precede, con le seguenti precisazioni: _____

- tutte le competenze precedentemente attribuite all'Organo Amministrativo devono intendersi qui riferite al Presidente del Consiglio di Amministrazione; _____

- i Consiglieri dovranno rispondere entro due giorni dal ricevimento della comunicazione o del documento. Il procedimento dovrà concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o entro il maggior termine previsto nella _____

comunicazione o nel documento;

- le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione verificare la validità formale della documentazione ricevuta.

- la decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori e comunicata senza indugio a tutti gli Amministratori ed i Sindaci, ove nominati, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con decisione assunta a maggioranza gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma Cod.-Civ. ovvero nel caso di cui al precedente art. 20.3 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai sindaci effettivi ed al revisore se nominato con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e ai Sindaci, se nominati.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio o video collegati, e ciò alle condizioni di cui al precedente articolo 16.4, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza a sensi del successivo art. 21 debbono essere adottate con deliberazione collegiale a sensi del presente articolo, da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

Articolo 21 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli

che la legge riserva espressamente ai soci e salve le limitazioni che dovessero risultare all'atto della nomina.

21.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, Cod. Civ..

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 18), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

Nel caso in cui vi sia disaccordo tra due o più Amministratori con firma congiunta per il compimento di un atto di amministrazione, dovrà essere chiesta, a cura di uno solo degli Amministratori, la preventiva autorizzazione dei soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.14.

L'organo amministrativo, con le forme e le modalità stabilite dalla legge, può nominare direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. In ogni caso quando il procuratore nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci ogni qualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'Amministratore ovvero degli Amministratori a sensi dell'art. 2476 Cod. Civ. e costituisce giusta causa di sua revoca.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione ne possono essere adottate dal Consiglio stesso, in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del Cod. Civ..

Si applica la disposizione di cui al precedente art. 20.

Qualora la società sia amministrata da un Amministratore o da più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti le decisioni relative alle materie di cui al precedente comma 6 sono invece riservate in via esclusiva alla Assemblea dei soci.

Articolo 22 - Rappresentanza

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché ai Vice Presidenti eventualmente nominati ed ai Consiglieri Delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri ad essi attribuiti.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o di-

sggiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 21 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Articolo 23 - Compensi

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3 comma 2 d. Lgs 112/2017.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 24 - Organo di Controllo

E' prevista la nomina di uno o più sindaci, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'associazione, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 25 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di uno o tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Si applicano le relative disposizioni dettate in materia di società per azioni, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento all'assemblea è da intendersi effettuato, più genericamente, ai soci, le cui decisioni possono essere adottate, nei casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, non solo mediante deliberazione assembleare ma anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;
- tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istitui-

to presso il Ministero della Giustizia soltanto nei casi in cui la nomina del collegio sindacale è obbligatoria;

- i sindaci sono rieleggibili;

- il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile sulla società, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge o salvo diversa decisione dei soci, che potranno affidare il controllo contabile al revisore di cui avanti;

- le riunioni del collegio sindacale potranno svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza con le modalità già sopra indicate per le analoghe adunanze del consiglio di amministrazione (art. 20).

Articolo 26 - Revisore

In alternativa al Collegio Sindacale, il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Anche al Revisore si applicano le relative disposizioni dettate in tema di società per azioni.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 27 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai Soci con metodo assembleare. L'Assemblea che approva il bilancio deve essere convocata, a cura dell'Organo Amministrativo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora ricorrano le condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2364 Cod.Civ., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 del d. Lgs 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato nel registro delle imprese e pubblicato sul sito internet della società.

Art. 27 bis – Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Ai sensi dell'art. 11 del d. Lgs 112/2017, verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori, in caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis c.c. ridotti della metà, spetta la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Articolo 28 - Destinazione degli Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

la società può destinare una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili od avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, calcolato dall'istat per il periodo corrispondente all'esercizio sociale in cui gli utili od avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite a favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 28 bis - Trasformazione fusione, scissione e cessione d'azienda

Agli atti di trasformazione fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d. Lgs 112/2017.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 29-Scioglimento e Liquidazione

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

L'assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 Cod. Civ.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del d. Lgs 112/2017, secondo le disposizioni statutarie.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali e comprende l'indirizzo completo ed eventualmente, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Articolo 31 - Controllo dei Soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 32 - Rinvio

Per quanto qui non previsto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e al d. Lgs. 112/2017.

Art. 33 – Clausola Compromissoria

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Firmato:

Francesco Fattirolli

Antonino Ferrara notaio

Bollo virtuale: assolto ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Luogo e data di rilascio come risultanti dalla firma digitale

File firmato digitalmente dal Notaio Antonino Ferrara